

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI DI TENERO-CONTRA

Premessa

Il presente regolamento è retto dalla legge sanitaria del 18 novembre 1954 titoli IX A e B (art. 153 a 165), nonché dal Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per la esumazione ed il trasporto delle salme, del 16 gennaio 1961.

Generalità

Art. 1

I cimiteri di Tenero e di Contra sono sottoposti alla sorveglianza del Municipio, il quale assicura l'osservanza delle norme e delle leggi e dei regolamenti in materia a mezzo dell'Ufficio tecnico comunale.

Reparti

Art. 2¹

Nei cimiteri di Tenero e Contra le aree sono così suddivise:

- a) reparto comune (concessione per 20 anni, non rinnovabile);
- b) reparto per tombe a pagamento (concessione per 20 anni rinnovata per ulteriori 10 anni);
- c) Reparto tombe per la sepoltura delle ceneri, concessione di 20 anni, rinnovata per un ulteriore periodo di 20 anni all'atto dell'attribuzione;²
- d) reparto per tombe di famiglia, a tempo indeterminato (concessione di 30 anni rinnovabile ogni 20 anni);³
- e) reparto loculi (colombario) per concessione di 20 anni, rinnovata per un ulteriore periodo di 20 anni all'atto dell'attribuzione);⁴
- f) reparto con cellette per ossari e cinerari con concessione di 20 anni rinnovata per ulteriori 10 anni all'atto dell'attribuzione.

Sepulture ed esumazioni

Art. 3

Nessuna salma o urna cineraria può essere introdotta nei cimiteri indicati, senza l'autorizzazione del Municipio.

Il custode deve esigere questa autorizzazione.

¹ Art. modificato il 06.06.2011; in vigore dal 15.12.2011

² Nuovo paragrafo; in vigore dal 19.12.2016

³ Paragrafo modificato il 19.12.2016; in vigore dal 19.12.2016

⁴ Paragrafo modificato il 19.12.2016 in vigore dal 19.12.2016

Art. 4

Nei cimiteri verranno accolte le salme o le ceneri delle persone:

- a) morte nel territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra, riservata l'eccezione prevista al 2. capoverso dell'art. 161 della legge sanitaria;
- b) morte fuori dal Comune di Tenero-Contra, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti;
- c) morte fuori dal Comune di Tenero-Contra, ma fruanti del diritto a sepoltura in tombe di famiglia;
- d) non attinenti né domiciliate, che il Municipio riterrà opportuno ammettere in uno dei cimiteri comunali. Sarà in tal caso prelevata la tassa prevista dal presente regolamento.

Art. 5

Alla concessione di spazi trentennali hanno diritto – secondo possibilità – tutte le persone morte nel Comune. Il Municipio può concedere i loculi o le cellette anche a persone residenti fuori dal Comune, qualora congiunti prossimi fossero domiciliati nel Comune o avessero già trovata sepoltura nello stesso cimitero. E' applicabile l'art. 4 lett. d).

Art. 6⁵

Abrogato.

Art. 7

Per la sepoltura delle salme valgono le seguenti norme:

- a) cassa di legno leggero per il reparto comune, ed in generale per tombe ad inumazione;
- b) doppia cassa, di cui l'interna metallica e con doppio fondo, per i loculi del famedio o delle tombe di famiglia.

Un delegato del Municipio controllerà la stretta osservanza di queste disposizioni.

Art. 8

Ogni salma, nel reparto comune dei cimiteri, avrà una fossa. E' fatta eccezione per la madre ed il neonato morti all'atto del parto. Nel reparto a pagamento è concessa la sepoltura di due salme alle seguenti condizioni: la prima salma dovrà essere posata ad una profondità di m. 2,50. Dovranno inoltre essere erette attorno alla cassa delle pareti in sasso dello spessore di cm 6 con copertura mediante una lastra in calcestruzzo leggermente armato. E' ammesso l'uso degli appositi prefabbricati. Le spese di esecuzione sono a completo carico dei parenti o loro rappresentanti.

Art. 9⁶

Le tombe singole avranno le seguenti dimensioni:

- a) m. 1,75 di lunghezza, larghezza m. 0,75, m. 1,80 di profondità)m. 1,40 per bambini fino a 10 anni);
Spazio fra tomba e tomba: m. 0,40 da ogni lato;
- b) abrogato

⁵ Art. abrogato il 06.06.2011

⁶ Art. modificato il 06.06.2011; in vigore dal 15.12.2011

Art. 9bis⁷

¹Le tombe per la sepoltura delle ceneri devono avere una dimensione di 75 x 75 cm e un'altezza fuori terra di 13 cm.

²La dimensione della stele per le iscrizioni funebri é di 60 x 40 cm.

³Le tombe e le stele per l'iscrizione funebre devono essere di granito ticinese e avere carattere uniforme. Le relative spese sono a carico del concessionario, compresa quella per l'iscrizione funebre e la fotografia.

⁴Nelle tombe possono essere inumate anche le ceneri di un secondo defunto.

Art. 10

I reparti saranno suddivisi in poligoni, e questi ultimi in tanti rettangoli uguali quante sono le fosse che essi possono ospitare. La loro numerazione dovrà figurare nell'apposito registro.

Art. 11

Le fosse per le sepolture saranno scavate di volta in volta immediatamente prima della sepoltura.

Art. 12

Le sepolture saranno attribuite – nel rispettivo poligono – in ordine contiguo da sinistra a destra, nell'ordine stabilito dalla data del decesso.

Art. 13

Sopra ogni fossa sarà collocata a cura del custode, all'atto della sepoltura, una targa metallica recante il numero progressivo. Il custode notificherà all'Ufficio tecnico comunale il numero di ogni fossa occupata, con le generalità della salma ivi deposta.

Art. 14

Salvo in caso di inchieste dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

L'istanza deve essere chiesta al Dipartimento opere sociali, Ufficio di sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. L'autorizzazione è soggetta ad una tassa che è emanata dal Dipartimento contro rimborso postale.

Dovendosi procedere allo spurgo, le spoglie saranno depositate nel reparto adibito ad ossario comune, oppure consegnate dietro richiesta dei congiunti per essere risepellite in un'altra tomba dello stesso cimitero, o per essere cremate e deposte in un cinerario.

⁷ Nuovo articolo; in vigore dal 19.12.2016

Edilizia e polizia

Art. 15

I progetti di costruzione di lapidi o monumenti sulle tombe comuni, personali o di famiglia, dovranno essere preventivamente approvati dal Municipio.

Art. 16

I loculi saranno chiusi mediante muratura in silicocalcare dello spessore di cm 12 ed intonacati a cemento liscio e rivestiti da una lastra di marmo fornita dal Comune.

Nelle tombe ad inumazione è permessa la posa di urne o cassette contenenti le ossa o le ceneri di defunti.

Art. 17

Sulle tombe potranno essere collocati monumenti, lapidi o croci di pietra.

L'altezza delle recinzioni non dovrà tuttavia superare i m. 0,50.

Art. 18

Sulle tombe situate lungo i muri perimetrali del cimitero si potranno collocare monumenti, lapidi o croci la cui altezza massima sarà di 10 cm inferiore a quella del muro.

Art. 19⁸

Negli altri reparti, l'altezza massima dei monumenti, delle lapidi o delle croci non dovrà superare i cm 150.

I contorni (cordoli) delle tombe nei reparti comuni possono avere un'altezza massima di cm 15 fuori terra. Deroche al presente articolo potranno essere concesse dal Municipio in relazione alle tombe di famiglia, per salvaguardare le esigenze estetiche del cimitero.

Art. 20

I progetti per la posa dei monumenti, delle lapidi, delle croci o dei contorni sono sottoposti al Municipio per approvazione, in duplice copia (scala 1:10).

Art. 21⁹

¹Qualsiasi sostituzione di lastre di marmo dei loculi, del colombario e delle tombe per la sepoltura delle ceneri, per rottura o per altre ragioni, sarà eseguita dal Comune a spese degli interessati.

²Le incisioni – per i loculi e sulle stele delle tombe per la sepoltura delle ceneri – dovranno essere eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

³Le scritte dovranno essere incise in carattere romanico antico e colorate in rosso carminio.

⁴Oltre al nome ed alla data di nascita e morte è concessa solo la posa della fotografia del defunto.

E' proibito attaccare alle lastre di chiusura oggetti di qualsiasi natura.

⁸ Art. modificato il 06.06.2011; in vigore dal 15.12.2011

⁹ Art. modificato il 19.12.2016; in vigore dal 19.12.2016

Art. 22

Nei cimiteri di Tenero e Contra sono permessi lavori edilizi relativi alla posa ed alla manutenzione di monumenti, lapidi o croci.

Dei danni che derivassero al Comune o a terzi a seguito di lavori edilizi rispondono solidalmente il concessionario e l'esecutore.

Art. 23

E' vietato ingombrare il cimitero con materiali o detriti provenienti dall'esecuzione di lavori privati.

Art. 23

E' vietato ingombrare il cimitero con materiali o detriti provenienti dall'esecuzione di lavori privati.

Art. 24

Qualora la manutenzione delle tombe fosse insufficiente, vi provvederà d'ufficio il Municipio a spese degli interessati.

Art. 25

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi – tanto in larghezza che in altezza – oltre lo spazio assegnato. E' comunque vietata la piantagione di alberi ad alto fusto.

Art. 26

Il Municipio stabilirà gli orari di apertura dei cimiteri. Una chiave degli accessi sarà consegnata:

- al custode del cimitero di Tenero e di Contra,
- all'Ufficio Tecnico comunale,
- alla cancelleria comunale.

Art. 27

I rifiuti del cimitero devono essere depositati negli appositi cestini collocati lungo i viali, oppure nella fossa dei rifiuti se ingombranti.

Art. 28

E' vietato introdurre cani nei cimiteri.

Vigilanza sui cimiteri

Art. 29

Il controllo delle sepolture è affidato all'Ufficio Tecnico comunale, il quale terrà un apposito registro per i diversi reparti, nel quale dovranno figurare, per ogni sepoltura, il nome e cognome, l'anno di nascita e di morte, il numero d'ordine e la data della sepoltura.

Art. 30

Gli addetti al cimitero, custodi ed affossatori, dipendono dall'Ufficio Tecnico comunale, e provvedono a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le sepolture secondo l'autorizzazione rilasciata dal Municipio e le istruzioni ricevute dall'Ufficio Tecnico comunale. Provvedere secondo necessità ad eventuali esumazioni;
- c) custodire le chiavi di accesso ai cimiteri ed ai loro annessi;
- d) alla sorveglianza ed alla pulizia dell'area del cimitero, della camera mortuaria, nonché all'efficienza delle installazioni (canalizzazioni e manufatti in essa contenuti);
- e) segnalare le riparazioni occorrenti;
- f) esigere che le disposizioni del presente regolamento siano ossequiate, facendo rapporto al Municipio in caso di infrazioni per i provvedimenti del caso.

Rapporti di diritto fra Comune e Concessionari

Art. 31

E' facoltà del Municipio concedere un diritto di sepoltura a pagamento secondo i disposti del presente regolamento. La concessione diventa definitiva all'atto del pagamento della tassa prevista dal presente regolamento. Tale pagamento deve comunque essere effettuato entro il periodo massimo di tre anni dal rilascio della concessione.

§ Fino al momento dell'edificazione del monumento, il concessionario deve mantenere il terreno in uno stato decoroso, e munito di una delimitazione appropriata.

Art. 32

Negli spazi dove è già sepolta una salma si possono collocare le ossa dei congiunti provenienti da altra fossa a seguito di spurgo. La tassa è quella prevista dal regolamento.

Art. 33

Le salme negli spazi a concessione trentennale non potranno essere esumate prima della scadenza del termine di concessione. Fanno eccezione le salme che vengono traslate in tombe di famiglia. In questo caso, il diritto del concessionario allo spazio temporaneo si estingue.

Art. 34

Il Municipio stabilisce l'assegnazione dei loculi fino ad un massimo di due per famiglia.

Art. 35

Le aree destinate a tombe di famiglia con i manufatti in esse costruite appartengono in uso ai concessionari e loro successori. La concessione di queste aree non implica la proprietà del terreno concesso in uso.

Art. 36

La concessione di aree a tempo indeterminato non può essere trasmessa a terzi. Sono riservate le disposizioni degli art. 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 37

I titolari di aree riservate per tombe di famiglia avranno diritto ad una equivalente concessione qualora si imponesse un cambiamento di ubicazione dell'area concessa. Eventuali controversie saranno deferite al giudizio di tre probiviri, designati rispettivamente dalle due parti in causa e dal Pretore di Locarno-Campagna.

Art. 38

E' facoltà del Comune il riprendere possesso di qualsiasi spazio concesso quando ciò fosse necessario per l'ampliamento o ricostruzione del cimitero o per qualsiasi modifica, oppure per ragioni di interesse pubblico. In tal caso verrà assegnato al concessionario altro spazio equivalente e le spese per la ricostruzione della tomba o la traslazione della salma saranno a carico del Comune.

Cinerari**Art. 39**

Il cinerario è formato da cellette a pagamento. Le cellette sono trentennali (vedi art. 2). Ogni celletta può contenere più urne.

E' permesso riservare, dietro pagamento della tassa, una celletta al massimo per famiglia.

Sono riservate le disposizioni dell'art. 21.

Disposizioni generali**Art. 40**

Le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento iniziano nuovamente il decorso della loro validità nei termini previsti dal presente regolamento, a partire dall'approvazione dello stesso.

Art. 41

Con preavviso di tre mesi dal turno di spurgo, il Municipio inviterà gli interessati a voler rimuovere e ritirare tutto quanto si trova nella tomba. Quanto non viene ritirato entro il termine prestabilito passa in proprietà del Comune.

Art. 41.1¹⁰

Una tomba, un colombario o un loculo, possono essere preservati a tempo indeterminato anche dopo la scadenza della concessione, per quei defunti che durante la loro esistenza si sono particolarmente distinti e resi benemeriti del Comune. Spetterà all'Esecutivo concretizzare questa norma.

Art. 42

¹⁰ Nuovo articolo; in vigore dal 11.06.2012 (modificato d'ufficio dalla SEL il 21.02.2013)

Le contestazioni relative al regolamento o alle tariffe sono da inoltrare al Municipio.

Art. 43

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa da fr. 50.—a fr. 500.--, riservata l'azione civile o penale.

Art. 44

Il presente regolamento dei cimiteri di Tenero e di Contra adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 aprile 1975 entrerà in vigore all'atto della ratifica del Consiglio di Stato. Esso abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Regolamento tasse

1. Concessione temporanea per 20 + 10 anni con diritto al collocamento di monumenti, lapidi o croci; dim. 1,75 / 0,75	Fr.	250.—
2. Concessione trentennale per tombe di famiglia con diritto a monumenti e cinte; dim. 3,00 x 2,00	Fr.	1'800.—
Per ogni ulteriore rinnovo di 20 anni	Fr.	400.—
3. Loculi	Fr.	1'500.—
4. Concessione per cinerari per 20 + 10 anni		
- Per una urna	Fr.	100.—
- Per una ulteriore urna	Fr.	50.—
5. Concessione di deposito di ossa in una tomba esistente	Fr.	50.—
6. Per le concessioni di cui all'art. 4 lett. d) e art. 5 verrà riscosso un supplemento del 50% sulle tasse applicabili		

Approvato dal Consiglio comunale il 28 aprile 1975 e dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1975 (ris. n° 6332).